

## Scheda riassuntiva per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Tirreno Centro Settentrionale

Con Determinazione n. 7643 del 5 giugno 2019 è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata relativamente all'area portuale del Tirreno Centro-Settentrionale.

Il documento segue due precedenti provvedimenti adottati dalla Regione Lazio e più segnatamente:

- Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 30 ottobre 2018 per l'avvio dell'iter amministrativo per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata relativamente all'area portuale del Tirreno Centro-Settentrionale (**Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta**) (L.205/2017);
- Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 29 gennaio 2019 per l'identificazione dei componenti del gruppo di lavoro per l'istituzione della Zona Logistica Semplificata relativamente all'area portuale del Tirreno Centro-Settentrionale;

Il Gruppo di Lavoro, che si è riunito per la prima volta lo scorso 27 giugno, è composto da 12 componenti effettivi provenienti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, della Regione Lazio, di Unioncamere, Unindustria e ANCI Lazio, ed è coordinato dal Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro-Settentrionale Avv. Francesco Maria di Majo.

Gli aspetti da affrontare dal gruppo di lavoro ai fini dell'elaborazione del Piano di Sviluppo Strategico (PSS), ai sensi del DPCM n. 12/2018, prevedono:

- **Identificazione delle attività che si intendono promuovere all'interno delle ZLS**, con eventuali differenziazioni tra le aree retroportuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta (es. energia, agroalimentare, manifatturiere, cantieristica, metalmeccanica, automotive, chimica etc.);
- **Identificazione delle aree che potranno essere inserite nella ZLS**, tenuto conto delle attività identificate, sulla base dei principi operativi indicati al punto 4) della Delibera della Regione Lazio n. 621;
- **Elenco delle infrastrutture esistenti nella ZLS**, nonché delle infrastrutture di collegamento tra le aree non territorialmente adiacenti;
- **Analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS**, tenuto conto delle attività da sviluppare e delle aree di crisi industriale complessa o non complessa;
- **Individuazione delle semplificazioni amministrative**, partendo da quelle per la realizzazione degli investimenti che la Regione ha già adottato e si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS;

- **Indicazione dei pareri e delle intese con gli enti locali e con tutti gli enti interessati** con riguardo alle attività funzionali del piano strategico. Indicazione delle agevolazioni e delle incentivazioni che possono essere concesse dalla Regione;
- **Politiche di marketing territoriale** che andranno sviluppate per la nuova ZLS per l'attrazione degli investimenti nazionali ed internazionali;
- **Aspetti finanziari:** ricorso ai finanziamenti e contributi regionali; Accordi con Banche che possono creare linee di credito a condizioni agevolate in favore degli imprenditori che investono nelle ZLS;
- **Struttura di governance** della ZLS ed eventuale istituzione di una cabina di regia;
- **Sviluppo di una Zona Doganale Interclusa e di corridoi doganali.**

Le Zone Logistiche Semplificate rappresentano, di fatto, lo strumento per favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree delle Regioni italiane dove la legislazione nazionale delle ZES non può essere applicata.

Con la "Legge di Bilancio 2018" (L. 27 dicembre 2017, n. 205) è stata prevista, infatti, l'istituzione di zone delimitate che comprendano un'area portuale, all'interno delle quali le imprese possono beneficiare di procedure amministrative semplificate, estendendo così anche ai porti delle altre regioni alcuni dei vantaggi già previsti dalle Zone Economiche Speciali (ZES) per le regioni meno sviluppate ed in transizione.

Le principali caratteristiche delle ZLS prevedono che:

- Le aree debbano essere appartenenti ad **un'Autorità di Sistema Portuale;**
- Le aree di una ZLS possano anche non essere contigue, purché vi sia un **collegamento economico-funzionale** con le aree portuali;
- Che siano previste le **medesime semplificazioni amministrative** delle ZES per attrarre investimenti, senza però avere il credito di imposta sugli investimenti, previsto invece solo per le ZES;
- Che ogni Regione possa istituire una ZLS, purché sia prevista almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (UE) n.1315/2013 sugli **Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete europea dei trasporti (TEN-T)** ovvero vi sia la presenza di un'Autorità di Sistema Portuale.

Le nuove disposizioni della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare i commi da 61 a 65, inquadrano l'istituzione di una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, denominata Zona Logistica Semplificata (ZLS), all'interno della quale la burocrazia sarà agevolata e accelerata al fine di favorire le imprese in esso presenti, nonché l'insediamento di quelle future.

I commi 63 e 65, inoltre, prevedono che le modalità di istituzione delle ZLS siano mutate dalle ZES. Sarà, pertanto, la Regione che, sentiti i Sindaci delle aree interessate, e previa elaborazione di un Piano di Sviluppo Strategico (PSS), proporrà al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'istituzione di tali ZLS.

L'elaborazione di questi Piani da parte della Regione dà la possibilità ai soggetti privati tra cui operatori logistici, imprese portuali ed il mondo imprenditoriale in generale, di fare sentire la propria voce esprimendo, anche attraverso gli amministratori locali che necessariamente verranno sentiti come stakeholders, richieste e necessità specifiche che potranno poi contribuire a definire perimetro e contenuti della ZLS.

Tanto più sarà ampia la consultazione, tanto più chiare potranno emergere quali effettivamente siano le indicazioni in merito alle reali necessità e scopi delle istituende ZLS, la cui istituzione dovrà avvenire con DPCM, su proposta della Regione interessata, per una durata massima di 7 anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 7 anni.

Recentemente, con l'adozione del Decreto-legge n. 135/2018 (c.d. "decreto semplificazione"), convertito della legge n. 12/2019, sono state specificate le concrete misure di semplificazione di cui possono beneficiare le attività economiche che si vogliono realizzare e sviluppare all'interno delle ZES/ZLS.

In particolare, il decreto semplificazione ha previsto quanto segue:

*"Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES, sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedurali speciali applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali"*

È stato altresì previsto che eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni, siano adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 ed i termini ivi previsti siano ridotti della metà.

È stato, poi, disposto sempre con il Decreto Semplificazione il raccordo tra gli Sportelli Unici istituiti ai sensi della normativa vigente e lo Sportello Unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES.

Infine, tale decreto ha previsto che all'interno delle ZES e delle ZLS possano essere istituite Zone Franche Doganali Intercluse ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013.

L'istituzione della ZLS potrà costituire, pertanto, un importante strumento per rilanciare l'economia ed in particolare le blue economy nelle zone retroportuali dell'Autorità Portuali di Sistema del Mar Tirreno Centro Settentrionale, di cui fanno parte tre porti: Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

I risultati più importanti che si pensa possano arrivare dall' introduzione delle ZLS. sono molteplici e spaziano dalla semplificazione del ciclo import/ export, alla crescita degli investimenti anche a capitale straniero passando per lo sviluppo di nuove imprenditorialità con conseguente upgrading industriale e trasferimento tecnologico, il tutto coniugato con incremento di efficienza energetica, nonché degli standard ambientali generali.

Analogamente a quanto è stato già fatto per la costituzione delle ZES campana e ionica (Puglia e Basilicata) e quella adriatica (Puglia e Molise), il Gruppo di Lavoro ha indicato che verrà data priorità nella inclusione delle aree, laddove sussista chiaramente il precedentemente citato criterio del collegamento economico-funzionale con l'ambito portuale, a quelle a destinazione produttiva e commerciale a titolarità pubblica (enti pubblici economici o non economici, enti locali etc.), già infrastrutturate e prive di vincoli ambientali o di altra natura e che offrono una significativa disponibilità di superfici libere per nuovi insediamenti produttivi o commerciali.

Per quanto attiene all'identificazione delle aree, si fa presente che essa verrà effettuata dal Gruppo di Lavoro anche sulla base delle attività logistiche-commerciali o industriali che dovranno caratterizzare la ZLS laziale e comunque sulla base di una approfondita analisi dell'impatto economico e sociale atteso dall'istituzione della ZLS.

Secondo quanto previsto ex art. 4 della Determinazione n. 7643 del 5 giugno 2019, secondo cui è opportuno **“procedere ad un congruo numero di audizioni tali da assicurare la più ampia partecipazione del territorio, degli Enti Locali coinvolti e delle organizzazioni di categoria, sindacali e datoriali”**, si sono svolte tra il 25 ed il 30 luglio audizioni presso i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, con i rappresentanti dei Comuni territorialmente limitrofi, oltre che con le organizzazioni di categoria, sindacali e datoriali e con i consorzi industriali presenti sul territorio.

Lo scopo delle audizioni dei soggetti incontrati è stato quello di avere contributi in relazione alla redazione del Piano Strategico attraverso:

- L'analisi dei vincoli ovvero fornendo elementi utili ad individuare gli ostacoli allo sviluppo territoriale e industriale;
- L'analisi di impatto ovvero fornendo una valutazione sull'efficacia delle misure indicate al punto 2 “LE ZLS, cosa sono e quali sono le sue basi normative” (laddove si fa riferimento a quanto già avvenuto per l'istituzione delle ZES Campania e Puglia), suggerendo le misure ritenute più efficaci, percorribili ed efficienti in termini di costi e risultato;
- L'analisi delle opzioni ovvero suggerendo quali ulteriori misure di semplificazione normativa potrebbero aiutare nella mitigazione o superamento di eventuali ostacoli.

Terminata la fase delle audizioni e prima della ripresa degli incontri del Gruppo di Lavoro, è prevista una consultazione pubblica, aperta fino al 10 settembre 2019 sul portale [www.portidiroma.it](http://www.portidiroma.it), al fine di permettere ai soggetti non auditi di inviare i propri contributi.